

COMUNE DI FERNO


Provincia di Varese

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 E PER LA PARTE ECONOMICA BIENNIO 2004/2005


n. 1 Racc.

In data 9 / 11 / 2006 presso la Residenza Municipale del Comune di Ferno, ha avuto luogo l'incontro tra:


- La delegazione di parte pubblica:
Presidente Dott. Giacomo Rossi



- La delegazione sindacale:
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL F.P.



R.S.U. (soggetto unitario)



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il quadriennio normativo 2002/2005 e per la parte economica biennio 2004/2005.

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Art. 2 - Utilizzo delle giornate di permesso retribuito di cui all'art.19, comma 2 del CCNL 6/7/1995

Titolo II Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3 - Costituzione del fondo di cui all'art.31 CCNL del 22/01/2004

Titolo III Utilizzo delle risorse stabili

Art. 4 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle P.E.O. già effettuate a tutto il 31.12.2003 ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. B) del CCNL dell'1/4/1999

Art. 5 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto biennio 2003/2004

Art. 6 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle indennità art.31 del CCNL 14/9/2000 e art.6 del CCNL 5/10/2001 per il personale educativo asilo nido

Titolo IV Utilizzo delle risorse variabili

Art. 7 - Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento dell'indennità di turno

Art. 8 - Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare servizi svolti in reperibilità

Art. 9 - Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento dell'indennità di rischio

Art.10 - Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Art.11 - Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

Carlo Gracis

Stefano

ST

RPM

[Signature]

Art.12 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al piano di attività “Nido estivo”

Titolo V

Definizione criteri di riparto risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali ed al premio incentivante la produttività

Art.13 – Progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria

Art.14 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Art.15 – Disposizioni finali

Zeni Graziosa

H. Lovell

BT

[Signature]

[Signature]

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2004 e 2005, in applicazione del disposto dell'art.5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà, per l'anno di riferimento, i nuovi importi.

In applicazione dell'art.17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 – Utilizzo delle giornate di permesso retribuito di cui all'art.19, comma 2 del CCNL 6/7/1995

Le parti concordano nel ritenere che i permessi retribuiti di cui all'art.19, comma 2 del CCNL 6.7.95 possano essere usufruiti anche ad ore e che le tre giornate equivalgano a n.22 ore lavorative. Tali ore potranno essere utilizzate a domanda del dipendente (con un minimo giornaliero di due ore) per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli.

Titolo II
Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3 – Costituzione del fondo di cui all'art.31 CCNL 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2004, risulta così costituito:

1. *Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così composte:*

Da CCNL 1.4.99	Art.14, c.4	500.700
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.a)	59.047.762
	Econ. Da part time L.662	//
	Econ. da straord. VII q.f.	1.831.000
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.b)	//
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.c)	//
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.f)	//
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.g)	17.233.619

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.h)		//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.j)		6.180.902	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.l)	-	16.823.342	(personale Unione 2001)
		-	5.492.815	(personale ATA)
		-	8.239.222	(personale CISPM)
		-	4.840.920	(personale Unione 2002)
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.5, aumento da increm. stabile D.O.			
		+	15.639.896	Anno 2001
		+	2.560.906	Anno 2002
		+	//	Anno 2003
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.1		12.564.358	
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.2		6.997.328	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.1, monte sal.'01 0,62%		7.445.879	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.2, monte sal.'01 0,50%		6.004.741	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.7, monte sal.'01 0,20%		2.401.896	
Da CCNL 22.1.04	Una tantum 2003			
	- Art.32, c.1 0,62%		7.445.879	
	- Art.32, c.2 0,50%		6.004.741	
	- Art.32, c.7 0,20%		2.401.896	

TOTALE.....L.118.865.204 Euro 61.388,75

2. *Risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art.31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:*

Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.d)		//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.e)			
	- anni 1999 e 2000		2.605.000	
	- anno 2000		822.242	
	- anno 2003		2.743.152	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.k)			Vedi tabella specificativa*
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.m)			Risparmi annuali da straordinari
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.2 e 4		14.263.260	Disponibili previo accertamento equilibri di bil. da verific. annualm. Da ampliam. servizi e nuove attività
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.5			
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.3 e 4			
Da CCNL 14.4.99	Art.54			Somme da notificazioni

TOTALE.....L...20.433.654 Euro 10.553,10

*Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.k)			
	- somme destinate a personale dell'ente		Euro	5.973,53
	- somme destinate a personale dipendente della Unione fra i Comuni di Lonate P. e Ferno		Euro	427,66

TOTALE GENERALE.....Euro 16.954,29

Il residuo del fondo relativo all'anno 2004, pari ad euro 722,15 è accantonato quale finanziamento per l'istituto delle "alte professionalità" (art.32, comma 7, CCNL 22/01/2004).

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.31 del CCNL del 22/01/2004, **per l'anno 2005**, risulta così costituito:

Donna Grazia

ST. Stolbenhoff

[Signature]

1. Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così composte:

Da CCNL 1.4.99	Art.14, c.4	500.700	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.a)	59.047.762	
	Econ. Da part time L.662	//	
	Econ. da straord. VII q.f.	1.831.000	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.b)	//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.c)	//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.f)	//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.g)	17.233.619	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.h)	//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.j)	6.180.902	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.l)	-	16.823.342 (personale Unione 2001)
		-	5.492.815 (personale ATA)
		-	8.239.222 (personale CISPM)
		-	4.840.920 (personale Unione 2002)
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.5, aumento da increm. stabile D.O.		
		+	15.639.896 Anno 2001
		+	2.560.906 Anno 2002
		+	// Anno 2003
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.1	12.564.358	
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.2	6.997.328	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.1, monte sal.'01 0,62%	7.445.879	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.2, monte sal.'01 0,50%	6.004.741	
Da CCNL 22.1.04	Art.32, c.7, monte sal.'01 0,20%	2.401.896	

TOTALE.....L.103.012.688 Euro 53.201,61

L'aumento previsto dall'art.32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari ad Euro 1.240,48 è destinato al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità).

2- Risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art.31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.d)	//	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.e)		
	- anni 1999 e 2000	2.605.000	
	- anno 2000	822.242	
	- anno 2003	2.743.152	
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.k)		Vedi tabella specificativa*
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.1, lett.m)		Risparmi annuali da straordinari
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.2 e 4	14.263.260	Disponibili previo accertamento equilibri di bil. da verific. annualm.
Da CCNL 1.4.99	Art.15, c.5	19.362.700	Da ampliament. servizi e nuove attività, compreso aumento delib.G.C.57/2005
Da CCNL 5.10.01	Art.4, c.3 e 4		
Da CCNL 14.4.99	Art.54		Somme da notificazioni
TOTALE.....L....39.796.354			Euro 20.553,10

*Da CCNL 1.4.99 Art.15, c.1, lett.k) (ipotetica)
 - somme destinate a personale dell'ente Euro 19.941,36
 - somme destinate a personale dipendente della

Carri Finanziaria

BT

[Handwritten signature]

Unione fra i Comuni di Lonate P. e Fermo Euro 7.112,00
TOTALE GENERALE.....Euro 47.606,46

Titolo III Utilizzo delle risorse stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle P.E.O. già effettuate a tutto il 31/12/2003 ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. B) del CCNL dell'1/4/1999

Ai sensi dell'art.34, comma 1, del CCNL del 22/1/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente articolo.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali, reinquadramenti comunque determinati del personale interessato o altre riduzioni di tale voce paga previste da norme derivanti da CCNL o dalla legge. In tal modo le risorse risultano disponibili per ulteriori progressioni orizzontali o per le finalità contenute nel successivo titolo IV.

Tale fondo a tutto il 31/12/2004 ammonta a Euro 33.340,97 e risulta utilizzato per Euro 32.016,25.

Si destinano, nel corso dell'anno 2005, le risorse pari ad Euro 647,3 per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali da ripartire tra il personale dipendente secondo quanto definito dal successivo articolo 13.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti destinate al finanziamento delle P.E.O. ammontano a complessive Euro 33.988,27.

Art.5 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto biennio 2003/2004

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art.33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL 22/01/2004.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Allo stesso modo non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Zani Giorgio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nel caso di progressioni verticali effettuate successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004, grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Per l'anno 2004 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono state pari a complessive Euro 12.294,82.

Per l'anno 2005 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili saranno pari a complessive Euro 12.510,84.

Art.6 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle indennità art.31 del CCNL 14.9.2000 e art.6 del CCNL 5.10.2001 per il personale educativo asilo nido

Ai sensi dell'art.31 del CCNL 14.9.2000 e dell'art.6 del CCNL 5.10.2001, sono confermate le indennità previste per il personale educativo dell'asilo nido, quantificate, rispettivamente, in Euro 619,80 ed in Euro 340,92.

Per l'anno 2004 le quote delle indennità di cui sopra, finanziate con risorse decentrate stabili, sono state rispettivamente di Euro 3.013,86 e di Euro 1.658,52.

Per l'anno 2005 le stesse quote finanziate con risorse decentrate stabili saranno pari, rispettivamente, ad Euro 3.222,72 ed Euro 1.773,00.

**Titolo IV
Utilizzo delle risorse variabili**

Art.7 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento dell'indennità di turno

L'indennità di turno è corrisposta, in applicazione ed alle condizioni previste dall'art.22 del CCNL 14.9.2000, al seguente personale:

- Personale educativo asilo nido.

Per l'anno 2004 le quote dell'indennità di turno finanziate con risorse decentrate variabili sono state pari a complessive Euro 3.651,50.

Per l'anno 2005 le quote dell'indennità di turno finanziate con risorse decentrate variabili saranno pari a complessive Euro 3.586,32.

Art.8 – Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare servizi svolti in reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità è istituito e regolato ai sensi dell'art.23 del CCNL 14/9/2000 e riguarda la seguente area di pronto intervento:

- Operai specializzati e istruttore geometra preposto.

Il servizio di pronta reperibilità è organizzato sulla base di turni predisposti dal servizio tecnico/manutentivo ed ha carattere sperimentale per mesi sei a decorrere dal dicembre 2005. Al termine della fase sperimentale, se le parti non chiederanno di apportare dei correttivi all'organizzazione del

Zani Luciano

ST de lauro

quadr

[Signature]

servizio che dovrà rispettare, in ogni caso, il disposto di cui al citato art.23, lo stesso diventerà definitivo.

Si allegano, di seguito, le:

MODALITA' D'INTERVENTO IN REPERIBILITA'

Si precisa che per emergenze ed anomalie si intendono situazioni di reale disagio o fonte di pericolo che non possono aspettare di essere risolte (nel limite del possibile) aspettando il normale orario di lavoro.

L'utilizzo del personale in reperibilità deve essere motivato secondo le seguenti situazioni:

- Incidenti stradali: si interviene per lo smaltimento di eventuali detriti, oli, liquidi e ogni quant'altro presente sulla strada che crei finte di pericolo, e ripristino della circolazione (possibilmente coadiuvati dalla polizia locale o pubblica sicurezza);
- Messa in sicurezza degli impianti semaforici: qualora a causa di incidente uno o più pali semaforici sia fuori uso (nel caso si procederà a collocare idonea segnaletica stradale affinché sia ripristinata la sicurezza della circolazione stradale), nel caso di lampadine spente che limitino o alterino la circolazione si procederà alla sostituzione delle stesse e al relativo ripristino della circolazione regolamentata;
- Buche e tombinature stradali: si interviene senza effettuare la riparazione, e si procederà solamente alla posa di adeguata segnalazione e messa in sicurezza;
- Servizi cimiteriali: si interviene nel caso ci sia da svolgere il servizio per eventuali funerali in orari non lavorativi solamente quanto l'addetto al servizio cimiteriale risulti in malattia, infortunio o in ferie; si interviene nelle festività religiose e civili per garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli pedonali e carraio come da orario cimiteriale tipo;
- Calamità naturali o di origine vandalica che precludono l'incolumità o la sicurezza della cittadinanza (esondazione del torrente Arno, atti vandalici, avverse condizioni meteorologiche, ecc.);
- Allarme antincendio della sede civica; qualora intervenga tale sistema, peraltro non collegato con la pubblica sicurezza, si interviene per verificare le cause della sua attivazione e agire di conseguenza al fine di ripristinare il servizio;

Per l'anno 2004 le quote dell'indennità di reperibilità finanziate con risorse decentrate variabili sono state pari a complessive Euro 3.100,32.

Per l'anno 2005 le quote dell'indennità di reperibilità finanziate con risorse decentrate variabili saranno pari a complessive Euro 4.163,00.

Art.9 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento dell'indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art.37 del CCNL 14/9/2000, è corrisposta:

- Al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- Compete anche al personale assunto a tempo determinato, è dimezzata per i part time ed è rapportata alla rispettiva percentuale per il personale a tempo ridotto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- È quantificata in complessive Euro 30,00 mensili (art.41 CCNL 22/1/2004) per 12 mensilità;
- Compete solo per i periodi di effettiva presenza in servizio ed esposizione al rischio;
- A decorrere dal 31/12/2005, il calcolo alla base della quantificazione ed erogazione mensile di tale indennità è il seguente:
(Indennità complessiva mensile/giorni lavorativi del mese) x giorni di presenza in servizio
- I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: operai, necroforo, istruttori geometri, inservienti asilo nido.
- I dipendenti beneficiari di tale indennità dovranno essere segnalati dal responsabile del servizio interessato mentre le presenze saranno verificate dal servizio personale.

Per l'anno 2004 le quote dell'indennità di rischio finanziate con risorse decentrate variabili sono state pari a complessive Euro 3.285,00.

Per l'anno 2005 le quote dell'indennità di rischio finanziate con risorse decentrate variabili saranno pari a complessive Euro 3.265,00.

Art.10 - Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

L'indennità di disagio, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/1999, è destinata a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte degli appartenenti alle categorie A, B1, B3 e C ed è corrisposta:

- Al personale utilizzando il videoterminale per più di 3 ore giornaliere, agli operai, al necroforo, agli istruttori geometri, agli inservienti dell'asilo nido ed al personale svolgente attività che comporta contatto con il pubblico;
- Compete anche al personale assunto a tempo determinato, è dimezzata per i part time ed è rapportata alla rispettiva percentuale per il personale a tempo ridotto.
- È quantificata in complessive Euro 25,82 mensili per 12 mensilità. Tale indennità è aumentata di Euro 20,00 mensili agli operai, al necroforo e all'istruttore che organizza i turni a fronte del disagio derivante loro da una maggiore disponibilità oraria. E' altresì prevista una maggiorazione dell'indennità in discorso legata al disagio correlato alla disponibilità a prestazioni lavorative in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale. Solo in quest'ultimo caso l'indennità di disagio è corrisposta come segue: Euro 35,00 per ogni intervento in giornata di riposo settimanale o in giornata festiva infrasettimanale, con raddoppio nel caso di più interventi (es.: intervento mattutino e intervento serale); euro 20,00 per ogni intervento in giornata feriale o non lavorativa, con raddoppio nel caso di più interventi (es: intervento pomeridiano e intervento serale);
- Compete solo per i periodi di effettiva presenza in servizio;
- A decorrere dal 31/12/2005, il calcolo alla base della quantificazione ed erogazione mensile di tale indennità è il seguente:
(Indennità complessiva mensile/giorni lavorativi del mese) x giorni di presenza in servizio
- I dipendenti beneficiari di tale indennità dovranno essere segnalati dal responsabile del servizio interessato mentre le presenze saranno verificate dal servizio personale.

Per l'anno 2004 le quote dell'indennità di disagio finanziate con risorse decentrate variabili sono state pari a complessive Euro 4.066,65.

Per l'anno 2005 le quote dell'indennità di disagio finanziate con risorse decentrate variabili saranno pari a complessive Euro 4.983,00 (euro 4.023,00 per generalità dipendenti + euro 960,00 per operai/necroforo e istruttore geometra).

Zani

BT De Laurentiis

g...

[Signature]

Limitatamente al disagio per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, è prevista, dall'anno 2005, una spesa massima di euro 675,00.

Art.11 – Utilizzo delle risorse variabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

Al personale svolgente compiti che comportano specifiche responsabilità è corrisposto il compenso previsto dall'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL 1/4/1999, così come modificato dall'art.36 del CCNL 22/1/2004.

Tale indennità può essere erogata al personale di categoria B1, B3, C, D1 e D3 che si trovi nelle condizioni previste dalla normativa contrattuale sopra richiamata e che sia stato individuato con atto formale del responsabile di servizio. Compete solo per i periodi di effettiva presenza in servizio e, a decorrere dal 31/12/2005, il calcolo alla base della quantificazione ed erogazione mensile di tale indennità è il seguente:

(Indennità complessiva mensile/giorni lavorativi del mese) x giorni di presenza in servizio

L'indennità è quantificata in euro 1.032,96 annui per 12 mensilità e non è rapportata al part time o al tempo ridotto.

Limitatamente all'educatrice asilo nido svolgente compiti di coordinatrice, sarà corrisposta una integrazione dell'indennità pari ad euro 671,40 per il periodo 1/1/2005 - 31/12/2005, al fine di raggugliare il compenso già erogato ai sensi del CCDI n.21/2000 Rep., calcolato in proporzione al rapporto di lavoro part time, a quello erogato al restante personale a tempo pieno.

Per l'anno 2004 le quote di tale indennità finanziate con risorse decentrate variabili sono state pari a complessive Euro 4.177,80.

Per l'anno 2005 le quote di tale indennità finanziate con risorse decentrate variabili saranno pari a complessive Euro 4.763,03.

Art.12 – Utilizzo delle risorse variabili destinate al piano di attività "Nido estivo"

Le risorse variabili di cui all'art.31, comma 3 del CCNL 22/1/2004 sono in parte destinate a finanziare il piano di attività denominato "Nido estivo", secondo quanto disposto dall'art.17, comma 1 del CCNL 1/4/1999.

Tale piano di attività, formalmente istituito con il CCDI/Atto aggiuntivo dell'anno 2001 per il servizio asilo nido (art.2, comma 3 e art.3, comma 3), prevede alcune settimane di apertura straordinaria estiva dell'asilo nido all'utenza ed è svolto dal personale educativo ed ausiliario nell'ambito del proprio orario di lavoro.

A far tempo dal 31/12/2005, i lavoratori coinvolti nel piano di attività saranno retribuiti come previsto dall'art.5, comma 6 del CCDI n.53/Rep. del 2001, sulla base della specifica scheda allegata allo stesso contratto, compilata dal responsabile del servizio interessato.

Per l'anno 2004 l'importo destinato al piano di attività, finanziato con risorse decentrate variabili è stato di Euro 1.740,47.

Zani Giovanni

SA Fede Lucetti

[Signature]

[Signature]

Per l'anno 2005 l'importo destinato al piano di attività, finanziato con risorse decentrate variabili è stato pari ad Euro 1.355,21.

TITOLO V

Definizione criteri di riparto risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali ed al premio incentivante la produttività

Art.13 – Progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria

La progressione economica orizzontale (P.E.O.) si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- Cat. A – dalla posizione A1 alla posizione A5
- Cat. B – dalla posizione B1 alla posizione B7 e dalla posizione B3 alla posizione B7
- Cat. C – dalla posizione C1 alla posizione C5
- Cat. D – dalla posizione D1 alla posizione D6 e dalla posizione D3 alla posizione D6

Il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22/01/2004.

E' necessario tener presente che l'art.34, comma 5, del CCNL 22/1/2004 disapplica la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico.

In caso di progressione verticale fra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di P.E.O. nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata "ad personam" la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria.

Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

I criteri da seguire per l'effettuazione delle P.E.O. sono contenuti nell'art.5 del CCNL del 31/3/1999 e nell'art.35 del CCNL 22/1/2004.

Ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a) del CCNL 1/4/1999, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e, quindi, anche le risorse legate agli incrementi retributivi collegati alla P.E.O. nella categoria. Per l'attuazione di tale progressione è destinato, con riferimento all'anno 2005, l'importo di euro 647,30, ripartito fra i vari servizi, come di seguito specificato:

SERVIZIO	IMPORTO STANZIATO
Servizi ll.pp., urbanistica, manutenzione, ecc.	Euro 310,83
Servizi socio assistenziale, culturale, ecc	Euro 336,47
Servizio segreteria e AA.GG.	//

Zini Franco

St. Alo. Louette

[Signature]

All'interno di ciascun servizio, le parti concordano che vengano privilegiate le P.E.O. del personale appartenente alla Cat.A o alla prima posizione della Cat.B1

Per l'utilizzo di tali risorse, il responsabile di servizio compilerà la scheda di valutazione allegata al CCDI n.21/Rep. del 6.7.2000.

L'effettiva attribuzione della P.E.O. è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a punti 60.

La P.E.O. è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato, nel corso del periodo valutato, la propria attività lavorativa presso servizi diversi, la valutazione deve essere effettuata da ciascuno dei responsabili interessati, ognuno per il periodo di propria competenza.

Le parti convengono che, in sede di contrattazione successiva, sia prevista l'alternanza tra i servizi destinatari di stanziamenti per P.E.O.

Art.14 – Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.a) del CCNL 1/4/1999, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono destinate, tra l'altro, ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

Per l'anno 2005, successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati ai titoli III e IV del presente contratto, si destina il residuo non utilizzato sia delle risorse stabili che di quelle variabili a finanziare i compensi di cui al presente articolo.

Tali risorse saranno assegnate ai responsabili di servizio e, successivamente, ripartite tra i lavoratori secondo i criteri contenuti nel verbale allegato al CCDI n. 53/Rep. del 19.12.2001.

Art.15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti CCDI nelle materie non disciplinate dal presente contratto, conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Mantengono efficacia, in particolare, i contratti n.71/Rep. del 31.12.1999 e n.19/Rep. del 27.3.2001.

